Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2022/0051(COD)

6.3.2023

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Relatore per parere (*): René Repasi

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, ***in particolare*** quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. ***Tutelare*** i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione[77] e a livello nazionale[78] diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori.	(4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto le imprese dell'Unione, ***tra cui*** quelle di grandi dimensioni, dipendono dalle catene globali del valore. ***Rispettare*** i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione[77] e a livello nazionale[78] diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori. ***Inoltre, in Stati membri come la Francia e la Germania è stata attuata una legislazione vincolante in materia di dovere di diligenza che accresce la necessità di condizioni di parità per le imprese onde evitare la frammentazione e garantire certezza del diritto alle imprese che operano nel mercato unico.***
[77] "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio	[77] "Enterprise Models and the EU agenda", CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio
[78] E.g. https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission	[78] Ad es. https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Le norme internazionali vigenti in materia di condotta d'impresa responsabile specificano che le società dovrebbero ***tutelare*** i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani[79] riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono.	(5) Le norme internazionali vigenti ***ben consolidate*** in materia di condotta d'impresa responsabile***, quali i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza,*** specificano che le società dovrebbero ***rispettare*** i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani[79] riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono.
[79] Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.	[79] Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della	(15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della

presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari ***consolidati***, diretti e indiretti, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.	presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, le proprie filiazioni e i rapporti d'affari, diretti e indiretti, che intrattengono lungo l'intera catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verificheranno mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere "obblighi di mezzi". La società dovrebbe adottare le misure adeguate***, proporzionate e commisurate nell'ambito delle sue possibilità,*** dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari diretti e indiretti e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Le catene del valore globali, in particolare le catene del valore delle materie prime critiche, sono colpite dagli effetti negativi dei rischi di origine naturale o umana. I rischi nelle catene di approvvigionamento critiche sono stati evidenziati dalla crisi della COVID-19, mentre è probabile che la frequenza e l'impatto di tali shock aumentino in futuro, costituendo un motore per l'inflazione e determinando un conseguente aumento della volatilità macroeconomica e

	dell'incertezza commerciale e del mercato. Al fine di affrontare questo problema, l'UE dovrebbe predisporre delle prove di stress per la resilienza delle società, simili alle prove di stress per le istituzioni finanziarie, in grado di mappare, valutare e fornire risposte potenziali ai rischi della propria catena del valore, compresi i rischi sociali, ambientali e politici e le esternalità.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari ***consolidati*** della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari ***consolidati*** a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari ***consolidati*** diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica.	(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari della società. Dovrebbe comprendere sia i rapporti d'affari a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di prestito, di credito o altri servizi finanziari, la "catena del valore" relativa alla prestazione di tali servizi dovrebbe ***essere limitata alle*** attività dei clienti che li ricevono e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione. Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese. È opportuno non contemplare le attività delle società o di altri soggetti giuridici inclusi nella catena del valore di tali clienti.	(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di prestito, di credito o altri servizi finanziari ***legati alla conclusione di un contratto***, la "catena del valore" relativa alla prestazione di tali servizi dovrebbe ***includere le*** attività dei clienti che li ricevono e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione***, nonché gli impatti dei clienti e di altre società appartenenti allo stesso gruppo***. Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore ***di imprese finanziarie regolamentate*** i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese. ***Tuttavia, un'impresa finanziaria può decidere, su base volontaria, di includere le PMI nella sua catena del valore. Onde evitare la sovrapposizione dell'esercizio di dovuta diligenza delle imprese finanziarie regolamentate che hanno catene del valore parzialmente sovrapposte,*** è opportuno non contemplare ***prioritariamente*** le attività delle società o di altri soggetti giuridici inclusi nella catena del valore di tali clienti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe limitare gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari consolidati. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari consolidati si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo	***soppresso***

saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle ***convenzioni internazionali elencate nell'allegato della presente direttiva***. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente ***in detto allegato***, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da ***tali*** convenzioni, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate ***nell'allegato della***	(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato dalla violazione di uno dei diritti o dei divieti sanciti dalle ***linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani***. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato espressamente ***nelle dette linee guida***, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da convenzioni ***internazionali***, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate ***nelle linee guida***

presente direttiva.	***dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani***.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero ***integrare*** il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere una procedura di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi.	(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero ***incorporare*** il ***proprio impegno in materia di*** dovere di diligenza nelle politiche aziendali ***e nei sistemi di gestione***, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente ***che causano, cui contribuiscono o con i quali hanno un nesso diretto***, e minimizzarne l'entità, instaurare e mantenere una procedura di reclamo, monitorare l'efficacia delle misure adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare gli impatti negativi effettivi.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) In armonia con le linee guida

	dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese, un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi è una componente fondamentale della procedura di diligenza. La consultazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi possono aiutare le aziende a individuare i rischi in modo più preciso e a stabilire una strategia più efficace in materia di dovuta diligenza. Pertanto, è opportuno esigere la consultazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi in tutte le fasi del processo di dovuta diligenza. Il loro coinvolgimento e la loro consultazione possono contribuire a contrastare le pressioni dei mercati finanziari e degli investitori a breve termine e dar voce a quanti sono fortemente interessati alla sostenibilità a lungo termine dell'azienda.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 ter) Le società dovrebbero fornire regolarmente informazioni significative ai portatori di interessi sugli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani, sull'ambiente e sul clima di particolari attività, progetti e investimenti, in modo tempestivo e accessibile, tenendo conto delle specificità di diversi portatori di interessi. Le società devono rispettare i diritti delle popolazioni indigene, come stabilito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, compresi il consenso libero, preventivo e informato e il diritto all'autodeterminazione dei popoli indigeni.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari ***consolidati***. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale.	(28) Le società dovrebbero integrare ***ed esercitare*** il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, anche a ***breve, medio e*** lungo termine, e riportare un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari**.** Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di appalti e di acquisti. Le società dovrebbero aggiornare ***e pubblicare*** la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli	(30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli

impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. ***Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi di credito o prestito o altri servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi unicamente all'inizio del contratto.*** Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche.	impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale compiuta a intervalli regolari: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi. Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Al fine di evitare oneri eccessivi per le ***società più piccole che operano in settori ad alto impatto*** ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere ***tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore***.	(31) Al fine di evitare oneri eccessivi per le ***PMI*** ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere ***sostenute con misure e strumenti adeguati e mirati***.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare.	(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima ***e utilizzata soltanto in caso di violazioni gravi e ripetute a norma della presente direttiva, dopo il fallimento di reiterati tentativi di misure di attenuazione del rischio e solo se è nel migliore interesse delle persone colpite (disimpegno responsabile)***, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare. ***Inoltre, il disimpegno dovrebbe anche tenere conto dei possibili impatti per coloro che dipendono dal prodotto o che subiscono interruzioni delle catene di approvvigionamento.***

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ***ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Ove necessario*** a	(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute a predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società ***possono*** adoperarsi

causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società ***dovrebbero*** adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari ***consolidato*** garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari ***consolidato***, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.

per ottenere da ciascun partner diretto con il quale intrattengono un rapporto d'affari garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società***, ove possibile. Le garanzie contrattuali possono contribuire a mettere in comune e a condividere in modo efficiente le responsabilità, in particolare per le PMI. Tuttavia, il ricorso alle garanzie contrattuali non esclude la possibilità che una società violi i suoi obblighi di dovuta diligenza. Va osservato altresì che per alcune imprese, tra cui gli investitori istituzionali, è difficile ottenere garanzie contrattuali in quanto di norma non hanno un rapporto contrattuale con una società partecipata.*** Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate ***per quanto possibile*** da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, ***anche nell'ambito delle proprie attività,*** le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui ***le misure di***	(35) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui ***si è a conoscenza dei gravi***

prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i ***potenziali*** impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.	impatti ***negativi nei rapporti d'affari indiretti al di fuori dell'UE***, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto. ***Tale possibilità dovrebbe essere presa in considerazione su base ad hoc.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di	(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe

cessare il rapporto d'affari. ***È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società**, **ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attutire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.***	provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. ***Tuttavia**, **tali opzioni dovrebbero*** essere ***prese*** in ***considerazione soltanto se sono nell'interesse delle persone colpite***.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. Per quanto riguarda i rapporti d'affari ***consolidati***, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità.	(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani o sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. Per quanto riguarda i rapporti d'affari, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe minimizzarne l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare***, se del caso,*** i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società ***dovrebbero*** adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto ***con il quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato*** garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e***, se necessario***, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari ***consolidato*** e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.	(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e minimizzarne l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società ***possono altresì*** adoperarsi***, se del caso,*** per ottenere da ciascun partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave o se è ripetuto. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.	(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi ***e tenendo in considerazione il migliore interesse di coloro che risentono degli impatti***. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave o se è ripetuto ***e se è nel migliore interesse di coloro che risentono degli impatti negativi in questione***. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne ***ove opportuno*** i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo ***e di incontrare*** i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società.	(42) Le società dovrebbero dare alle persone e alle organizzazioni la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. ***I reclami devono essere giustificati da fatti oggettivi e ragionevolmente documentati.*** È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare reclamo, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione non dovrebbe impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale. Conformemente alle norme internazionali, i reclamanti dovrebbero avere il diritto di chiedere alla società un seguito adeguato del reclamo***, il che potrebbe includere riunioni con*** i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi gravi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(42 bis) Se una società causa o contribuisce a un impatto negativo, effettivo o potenziale, dovrebbe prevenirlo o attutirlo,

	esercitare il proprio effetto leva e riparare o contribuire a riparare il danno. Le società che sono collegate a un impatto negativo, effettivo o potenziale, senza causarlo o contribuirvi, dovrebbero sfruttare il più possibile il loro effetto leva per attutire l'impatto e dovrebbero fornire assistenza nella riparazione. In ragione della loro particolare natura e del loro rapporto con i clienti e le società beneficiarie degli investimenti, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi possono soltanto essere considerati connessi a un impatto negativo e, pertanto, non possono essere ritenuti responsabili degli impatti negativi.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Le società dovrebbero monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte. Ciascuna società dovrebbe effettuare ***periodicamente*** una valutazione delle attività proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari ***consolidati***, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. ***Per essere d'attualità*** la valutazione dovrebbe essere effettuata ***almeno ogni 12 mesi*** ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo.	(43) Le società dovrebbero monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure di diligenza predisposte. Ciascuna società dovrebbe effettuare una valutazione ***continua*** delle attività proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. La valutazione dovrebbe essere effettuata ***periodicamente***, con un approccio basato sul rischio, ed essere rivista nel frattempo se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo. ***È auspicabile che le imprese finanziarie valutino la società prima di prestare il servizio finanziario e, se del caso,***

	dopo la prestazione del servizio se è ragionevolmente possibile prevedere che la società in questione stia causando o contribuisca a un impatto negativo. La frequenza appropriata delle verifiche in un determinato periodo di tempo implicita nel termine "periodicamente" dovrebbe essere determinata in funzione della probabilità e della gravità degli impatti negativi. Quanto più probabili e gravi sono gli impatti, tanto più regolari dovrebbero essere le verifiche di conformità.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono	(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. La proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. ***Allorché le informazioni che dovrebbero essere comunicate conformemente alla presente direttiva sono comunicate in conformità di un obbligo di comunicazione diverso, è opportuno fornire l'ubicazione delle informazioni e, se del caso,***

nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua ***di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari***.

un link per accedere alla pertinente comunicazione per garantire che gli utenti la possano trovare facilmente. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua ***ufficiale dello Stato membro***.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Al fine di agevolare le società nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano e di limitare il trasferimento dell'onere di conformità alle PMI partner commerciali, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo.	(45) Al fine di agevolare le società nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano e di limitare il trasferimento dell'onere di conformità alle PMI partner commerciali, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo. ***È privilegiato lo sviluppo di clausole contrattuali per gestire i rischi in materia di ambiente e diritti umani, in particolare nei settori considerati ad alto impatto ai fini della presente direttiva.***

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di	(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe avere

dovere di diligenza, dovrebbe avere la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.	la possibilità di emanare orientamenti, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza. ***Ciò dovrebbe includere orientamenti pratici sulle modalità di applicazione della proporzionalità e della definizione delle priorità.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi ***che gravano sulle*** PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale***. Per sostenere le PMI*** è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati.	(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi ***al fine di sostenere le*** PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale***, e ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano su di esse.*** È opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed eventualmente eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti.	(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni ***armonizzate,*** dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie***. È auspicabile che tali ammende amministrative siano di entità comparabile a quelle attualmente previste dal diritto della concorrenza e dal diritto in materia di protezione dei dati***. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Per quanto riguarda i danni subiti a livello dei rapporti d'affari indiretti ***consolidati***, la responsabilità della società dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche. La società non dovrebbe essere responsabile se ha attuato specifiche misure	(57) Per quanto riguarda i danni subiti a livello dei rapporti d'affari indiretti, la responsabilità della società dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche. La società non dovrebbe essere responsabile se ha attuato specifiche misure di diligenza.

di diligenza. Tuttavia l'attuazione di tali misure non dovrebbe esonerare la società dalla responsabilità qualora fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità deve essere tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

Tuttavia l'attuazione di tali misure non dovrebbe esonerare la società dalla responsabilità qualora fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità. Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità deve essere tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Il regime di responsabilità non indica chi debba dimostrare che l'intervento della società era ragionevolmente adeguato nelle circostanze del caso, pertanto la questione è lasciata al diritto nazionale.	***soppresso***

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e	(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e

delle attività ***nella catena del valore*** svolte da soggetti ***con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato, e***	delle attività svolte da soggetti ***nella loro catena del valore utilizzando un approccio basato sul rischio.***

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) responsabilità ***delle violazioni di detti obblighi***.	(b) responsabilità ***del danno verificatosi nelle attività sopra descritte, ove la società abbia provocato o contribuito al danno mediante atti o omissioni a norma del diritto nazionale***.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso per le vittime di danni subiti in relazione a tali impatti.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il carattere "consolidato" del rapporto d'affari è riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi.	***soppresso***

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani o dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri ***al momento della sua adozione***.	2. La presente direttiva non può essere addotta per ridurre il livello di tutela dei diritti umani o dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri***, né costituisce motivo per limitare l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso per le vittime***.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv – trattino 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– un gestore del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;
	[1 bis] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 349-496.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv – trattino 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis];
	[1 bis] Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv – trattino 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– un amministratore quale definito all'articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) n. 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis];
	[1 bis] Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) "società partecipata": società in cui investe un investitore istituzionale o un gestore di attività e che non può essere considerata un'impresa controllata;

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) "investitore istituzionale": un soggetto quale definito dall'articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE,

	nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva;

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a quater) "gestore di attivi": un soggetto quale definito dall'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva;

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) "rapporto d'affari": relazione con un appaltatore, un subappaltatore o qualsiasi altro soggetto giuridico ("partner")	(e) "rapporto d'affari": relazione con un appaltatore, un subappaltatore o qualsiasi altro soggetto giuridico ("partner") ***lungo la sua intera catena del valore***

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera e – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) che è legato direttamente alle attività, ai prodotti e ai servizi dell'impresa;

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "rapporto d'affari consolidato": rapporto d'affari diretto o indiretto che, per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore;	***soppresso***

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "catena del valore": insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo ***del prodotto*** o del servizio ***e l'uso e lo smaltimento*** del prodotto***, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a monte e a valle***. Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la "catena del valore" comprende ***soltanto*** le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di siffatti soggetti;	(g) "catena del valore": insieme delle attività ***dei partner commerciali di una società*** inerenti alla produzione ***e alla fornitura*** di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo e ***l'impiego*** del prodotto o del servizio. Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la "catena del valore" comprende ***prioritariamente*** le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione***, e copre l'impatto di tali attività***. La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate ***ai sensi della lettera a), punto iv),*** non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni***, servizi e attività di investimento o altri servizi finanziari*** di siffatti soggetti;

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) "effetto leva": la capacità di una società di modificare le pratiche illecite dell'entità che causa l'impatto negativo o vi contribuisce;

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore indipendente dalla società che sia esente da conflitti di interessi, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica;	(h) "verifica di terzo indipendente": verifica del fatto che la società o parti della sua catena del valore assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore ***accreditato in uno Stato membro per l'esecuzione di certificazioni che si basano su norme riconosciute a livello internazionale che affrontano questioni relative ai diritti umani e all'ambiente,*** che sia indipendente dalla società**,** esente da conflitti di interessi, possegga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica;

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) "mandatario": persona fisica o giuridica ***residente o stabilita nell'Unione*** alla quale una società ai sensi della lettera a), punto ii), ha conferito l'incarico di agire per suo conto quanto all'assolvimento degli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva;	(k) "mandatario": persona fisica o giuridica alla quale una società ai sensi della lettera a), punto ii), ha conferito l'incarico di agire per suo conto quanto all'assolvimento degli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva;

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
(n) "portatori di interessi": ***dipendenti della società***, ***dipendenti delle sue filiazioni e altre*** persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi ***dai*** prodotti, ***dai*** servizi e ***dalle*** attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari;	(n) "portatore di interessi": persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi ***dagli impatti negativi, potenziali o effettivi, sull'ambiente o i diritti umani connessi ai*** prodotti, ***ai*** servizi e ***alle*** attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi rapporti d'affari***, compresi i lavoratori e i loro rappresentanti, le comunità locali, i minori, le popolazioni indigene, le associazioni di cittadini, i sindacati, le organizzazioni della società civile e gli azionisti delle imprese, come anche le organizzazioni il cui scopo statutario è la difesa dei diritti umani, compresi i diritti sociali e dei lavoratori, l'ambiente e il buon governo***;

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
(q) "misura adeguata": misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi.	(q) "misura adeguata": misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, ***la capacità della società di aumentare la sua influenza al riguardo*** e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del primo comma, lettera h), la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 28 per specificare le norme minime per la verifica di terzo indipendente.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) integrazione della diligenza nelle proprie politiche in conformità dell'articolo 5;	(a) integrazione della diligenza nelle proprie politiche ***e nei propri sistemi di gestione*** in conformità dell'articolo 5;

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 6;	(b) individuazione ***e attribuzione di priorità*** degli impatti negativi effettivi o potenziali in conformità dell'articolo 6;

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) prevenzione ***e*** attenuazione degli	(c) prevenzione ***o*** attenuazione degli

impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi ***e*** minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 7 e 8;	impatti negativi potenziali e***, se del caso,*** arresto degli impatti negativi effettivi ***o*** minimizzazione della relativa entità in conformità degli articoli 7 e 8;

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora non sia possibile affrontare contemporaneamente tutti gli impatti individuati, gli Stati membri provvedono affinché le società, nell'attuare le azioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), diano priorità agli impatti negativi in base alla loro gravità e probabilità e tengano conto della natura e del contesto delle loro operazioni, nonché dell'ubicazione geografica. La gravità è intesa in funzione della portata, dell'ambito e del carattere irrimediabile dell'impatto negativo. Le azioni condotte conformemente al paragrafo 1, lettera c), possono affrontare gli impatti negativi in ordine di priorità.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e ***in tutti i sistemi di gestione e*** abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società;	(b) codice di condotta che illustra le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società; ***il codice di condotta è concepito per garantire il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente da parte della società;***

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ***ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati***.	(c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza ***lungo l'intera catena del valore***, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società aggiorni la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale.	2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società aggiorni ***e pubblichi*** la politica del dovere di diligenza a cadenza annuale. ***Le politiche del dovere di diligenza delle imprese devono essere pubblicamente accessibili attraverso il punto di accesso unico europeo per almeno 30 anni.***

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono a che le società esercitino una politica del dovere di diligenza che sia proporzionata e commisurata alla probabilità e alla gravità dei loro impatti negativi potenziali o effettivi e alla loro situazione specifica, in particolare al loro settore di attività, alle dimensioni e alla lunghezza della loro catena del valore, alle dimensioni della società, nonché alla sua capacità, alle sue risorse e al suo effetto leva.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare ***gli*** impatti negativi sui diritti umani e ***gli*** impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari ***consolidati***.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate ***nell'ambito dei propri mezzi*** in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 per individuare ***e valutare se esse causano, contribuiscono o sono direttamente collegate agli*** impatti negativi sui diritti umani e ***agli*** impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se l'impatto è collegato alla catena del valore cui partecipa, dai suoi rapporti d'affari***, adottando un approccio basato sul rischio***.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono a che le società stabiliscano se causano, contribuiscono o sono direttamente collegate a impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e a impatti negativi sull'ambiente sulla base di una valutazione del rischio e di una metodologia di monitoraggio basata sul rischio, tenendo conto della probabilità, della gravità e dell'urgenza degli impatti negativi, della natura e del contesto delle loro operazioni, ivi compresi il settore e l'ubicazione geografica, e se le loro attività e i loro rapporti commerciali causano, contribuiscono o sono direttamente collegati a uno qualsiasi di tali impatti negativi.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società esegua una mappatura della propria catena del valore e, nel debito rispetto della riservatezza commerciale, divulghi pubblicamente le informazioni pertinenti, tra cui nomi, sedi, tipi di prodotti e servizi forniti e altre informazioni pertinenti riguardanti le filiazioni e i rapporti d'affari.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, le società	***soppresso***

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).	

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), procede, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, all'individuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, unicamente prima della prestazione del servizio.	***soppresso***

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi.	4. Gli Stati membri provvedono a che le società siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con la procedura di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare ***e valutare*** gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi potenzialmente interessati, fra cui i ***sindacati, i rappresentanti dei*** lavoratori e

	altri portatori di interessi. ***Questo approccio nel settore dei servizi finanziari si baserà su chiari orientamenti per il settore finanziario. Gli istituti finanziari regolamentati come anche altre società fanno riferimento alle informazioni pertinenti ottenute da fonti diverse dalle agenzie di rating del credito, agenzie di rating della sostenibilità o amministratori di indici di riferimento.***

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate ***e commisurate*** in conformità dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 ***utilizzando un approccio basato sul rischio,*** o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente. ***Le società che sono collegate al potenziale impatto negativo senza causarlo o contribuirvi sono tenute a sfruttare il più possibile il loro effetto leva per prevenire o attutire eventuali impatti residui e sono tenute a fornire assistenza nella riparazione.***

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La società è tenuta ove pertinente a:	2. ***Al fine di conformarsi al paragrafo 1 del presente articolo,*** la

società è tenuta ove pertinente a:

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) stabilire una strategia di definizione delle priorità in linea con il principio 17 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Le società tengono conto del livello di gravità, probabilità e urgenza dei diversi impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente o degli effettivi impatti sull'ambiente, della natura e del contesto delle loro operazioni, dell'ubicazione geografica, della portata dei rischi, della loro entità e della loro eventuale irrimediabilità e, se necessario, si avvalgono della politica di determinazione delle priorità per affrontarli. Nel dare priorità alla loro risposta ai rischi per i diritti umani, le società considerano come fattore predominante la gravità di un impatto negativo, ad esempio quando una risposta ritardata renderebbe l'impatto irrimediabile;

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) le società assicurano altresì che le loro politiche di acquisto non producano o contribuiscano a produrre impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani o impatti negativi effettivi sull'ambiente;

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) chiedere a ciascun partner commerciale ***con il quale intrattiene un rapporto d'affari diretto*** garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione***, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società ("sistema a cascata contrattuale")***. Quando tali garanzie ***contrattuali*** sono ottenute, si applica il paragrafo 4;	(b) chiedere***, se possibile,*** a ciascun partner commerciale garanzie contrattuali ***e altre garanzie proporzionate e tenendo conto del diritto della concorrenza*** quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione. Quando tali garanzie sono ottenute, si applica il paragrafo 4;

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***effettuare gli investimenti necessari*** per conformarsi al paragrafo 1***, ad esempio nella direzione o nei*** processi ***e infrastrutture di produzione***;	(c) ***stabilire*** processi ***e procedure appropriati*** per conformarsi al paragrafo 1;

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari ***consolidato*** qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica;	(d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica;

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 2, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 4.	***soppresso***

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le garanzie contrattuali o ***il contratto*** sono ***accompagnati*** da misure adeguate ***di verifica della conformità***. Ai fini della ***verifica della conformità*** la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente.	Le garanzie contrattuali o ***non contrattuali*** sono ***accompagnate*** da misure adeguate ***per valutare la loro efficacia***. Ai fini della ***valutazione dell'efficacia*** la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente. ***Le condizioni sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.***

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste	Se le misure ***per valutare l'efficacia*** sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della

condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure ***di verifica della conformità*** sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società.

società.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri assicurano che l'obbligo generale di diligenza prevalga sempre chiaramente su qualsiasi garanzia contrattuale. Le garanzie contrattuali sono sempre valutate rispetto all'obbligo generale.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti:	Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, ***e tenendo debitamente conto degli sforzi della società per avvalersi della sua leva per prevenire o attenuare adeguatamente gli impatti negativi potenziali,*** la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti***, se sono nell'interesse superiore delle potenziali vittime di impatti negativi potenziali ed effettivi, in linea con il disimpegno***

	responsabile, tenendo conto anche della proporzionalità e delle conseguenze delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei potenziali effetti negativi di tali decisioni:

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave.	(b) cessazione***, come misura di ultima istanza,*** del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo potenziale è grave ***o irreversibile***.

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga al paragrafo 5, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito o di prestito o di altro servizio finanziario ***laddove*** sia ***ragionevole prevedere che*** la ***cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale*** al soggetto cui il servizio è prestato.	6. In deroga al paragrafo 5, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a ***entità che causano o contribuiscono a potenziali effetti negativi ai sensi del paragrafo 1, a*** cessare il contratto di credito o di prestito o di altro servizio finanziario ***qualora ciò*** sia ***strettamente necessario per impedire il fallimento*** al soggetto cui il servizio è prestato***. La decisione di cessare il contratto di credito, prestito o di altro servizio finanziario in deroga al paragrafo 5, lettera b), può essere presa solo come misura di ultima istanza se gli sforzi in materia di effetto leva delle società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non sono stati in ultima analisi in grado di influenzare l'entità cui viene fornito tale servizio al fine di prevenire o attenuare***

	adeguatamente i potenziali impatti negativi e se la continuazione del contratto di credito, prestito o di altro servizio finanziario è proporzionata alla gravità e alla probabilità del potenziale impatto negativo.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6.	1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate ***e commisurate nell'ambito dei loro mezzi e*** in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per arrestare gli impatti negativi effettivi che ***hanno causato o hanno contribuito a causare e che*** sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6. ***Le società che sono collegate all'impatto negativo senza causarlo o contribuirvi sono tenute a sfruttare nella misura del possibile il loro effetto leva per porre fine agli impatti negativi effettivi.***

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società ***ne minimizzino*** l'entità.	2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società ***tentino di minimizzarne*** l'entità ***nella massima misura possibile, continuando al contempo a tentare di arrestare l'impatto negativo***.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società;	(a) neutralizzare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, anche***, ove ragionevole e se del caso,*** mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite. L'intervento è proporzionato ***e commisurato*** alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società ***nonché alle sue risorse e al suo effetto leva***;

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) stabilire una strategia di definizione delle priorità in linea con il principio 17 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) chiedere ***a ciascun partner diretto con il quale intrattiene un rapporto*** d'affari ***consolidato garanzie*** contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta e, se necessario, di un piano d'azione correttivo***, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto partecipino alla catena del valore***	(c) chiedere***, se del caso, a ciascun partner*** d'affari ***garanzie contrattuali o non*** contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta e, se necessario, di un piano d'azione correttivo. Quando tali garanzie sono ottenute, si applica il paragrafo 5;

("sistema a cascata contrattuale").
Quando tali garanzie ***contrattuali*** sono ottenute, si applica il paragrafo 5;

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) effettuare gli investimenti ***necessari*** per conformarsi ai paragrafo 1, 2 e 3, ad esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture di produzione;	(d) effettuare gli investimenti***, se necessario e applicabile,*** per conformarsi ai paragrafo 1, 2 e 3, ad esempio nella direzione o nei processi e infrastrutture di produzione;

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari ***consolidato*** qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne metta a repentaglio la sostenibilità economica;	(e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne metta a repentaglio la sostenibilità economica;

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi che risulti impossibile arrestare o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 3, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il	***soppresso***

rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 5.

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le garanzie contrattuali o ***il contratto*** sono ***accompagnati*** da misure adeguate ***di verifica della conformità***. Ai fini della ***verifica della conformità*** la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente.	Le garanzie***,*** contrattuali o ***non contrattuali,*** sono ***accompagnate*** da misure adeguate ***per valutare la loro efficacia***. Ai fini della ***valutazione dell'efficacia*** la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente. ***Le condizioni sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.***

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando le garanzie contrattuali sono ottenute da una PMI o il contratto è concluso con una PMI, sono previste condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure ***di verifica della conformità*** sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società.	Se le misure ***per valutare l'efficacia*** sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti	Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che risulti

impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta una delle azioni seguenti:	impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, ***e tenendo debitamente conto degli sforzi della società per avvalersi della sua leva per porre fine agli effetti negativi effettivi o al fine di ridurne al minimo la portatala,*** la società si astiene dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta una delle azioni seguenti ***se sono nel migliore interesse delle potenziali vittime degli effetti negativi potenziali ed effettivi, in linea con il disimpegno responsabile, tenendo conto anche della proporzionalità e dei potenziali effetti negativi di tali decisioni***:

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***cessazione del*** rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave.	(b) ***disimpegno responsabile, come misura di ultima istanza, dal*** rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario, a cessare il contratto di credito, di prestito o di altro servizio finanziario	7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario ***alle entità che causano o contribuiscono a produrre impatti***

laddove sia ***ragionevole prevedere che la cessazione arrechi*** un pregiudizio sostanziale al soggetto cui il servizio è prestato.	***negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1***, a cessare il contratto di credito, di prestito o di altro servizio finanziario laddove ***ciò*** sia ***strettamente necessario per impedire il fallimento*** al soggetto cui il servizio è prestato. ***La decisione di cessare il contratto di credito, prestito o di altro servizio finanziario in deroga al paragrafo 6, lettera b), può essere presa come misura di ultima istanza solo se gli sforzi in materia di effetto leva delle società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non sono stati in ultima analisi in grado di influenzare l'entità cui viene fornito tale servizio per porre fine o ridurre al minimo la portata degli effetti negativi effettivi e se la continuazione del contratto di credito, prestito o di altro servizi finanziario è proporzionata alla gravità dell'impatto negativo effettivo.***

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Misure adeguate degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi per indurre le loro società partecipate a porre fine agli impatti negativi effettivi da essi prodotti
	1. Gli Stati membri provvedono a che gli investitori istituzionali e i gestori di attività adottino misure adeguate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo per indurre le loro società partecipate a porre fine agli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati ai sensi dell'articolo 6, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 2.
	2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che gli investitori

	istituzionali e i gestori di attività inducano le loro società partecipate a minimizzare l'entità di tale impatto.
	3. Se del caso, gli investitori istituzionali e i gestori di attività sono tenuti a impegnarsi con la società partecipata ed esercitare i diritti di voto in linea con l'articolo 3 octies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, al fine di indurre l'organo di amministrazione di una società partecipata a terminare l'impatto effettivo o ridurne al minimo la portata. L'intervento auspicato dalla società partecipata è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società partecipata. Analogamente, gli interventi richiesti agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi devono essere proporzionati e commisurati e tenere debitamente conto del loro grado di controllo che esercitano sulla società partecipata.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società ***dia*** alle persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 la possibilità di presentarle un reclamo qualora ***nutrano un legittimo timore*** circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società ***istituisca o partecipi a meccanismi di reclamo efficaci a livello operativo che possono essere utilizzati fornendo*** alle persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 la possibilità di presentarle un reclamo qualora ***dispongano di informazioni legittime*** circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa. ***Il reclamo deve essere giustificato in termini fattuali***

	e adeguatamente documentato. La procedura di reclamo funge sia da meccanismo di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi che da sistema di mediazione ed è sicura, legittima, accessibile ed equa e prevede la possibilità di presentare denunce in forma anonima e riservata. Il ricorso a tali procedure non preclude l'accesso dei ricorrenti ai meccanismi giudiziari.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono a che le società siano in grado di fornire un siffatto meccanismo attraverso accordi di collaborazione con altre società, regimi settoriali od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere ***di poterne essere*** colpite;	(a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere ***che ne saranno*** colpite;

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che	(b) i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che

lavorano nella catena del valore interessata;	lavorano nella catena del valore interessata ***e che nutrono un legittimo timore***;

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata.	(c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata***, con un interesse legittimo***.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi i lavoratori e i sindacati interessati. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6.	3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi i lavoratori e i sindacati interessati. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo risulta fondato, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6. ***Ciò può avvenire in collaborazione con i regimi settoriali o con le iniziative multipartecipative.***

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di***:***	4. Gli Stati membri provvedono a che il reclamante abbia il diritto di ***chiedere un***

	seguito appropriato al reclamo da parte della società presso la quale hanno presentato il reclamo ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito;	***soppresso***

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere dei gravi impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo.	***soppresso***

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui ***periodicamente*** una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari ***consolidati*** per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità	Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui una valutazione ***continua*** delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità riguardo agli impatti negativi sui diritti

riguardo agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi. La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata ***almeno ogni 12 mesi*** e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi rilevanti di manifestazione di tali effetti negativi. La politica del dovere di diligenza è aggiornata in base all'esito di tali valutazioni.

umani e agli impatti ambientali negativi. La valutazione ***è effettuata insieme ai sindacati e ai rappresentanti dei lavoratori e in consultazione con i portatori di interessi. Essa*** si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata ***periodicamente*** e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi rilevanti di manifestazione di tali effetti negativi. La politica del dovere di diligenza è aggiornata in base all'esito di tali valutazioni.

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua ***di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari***. La dichiarazione è pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente.	Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una lingua ***ufficiale dello Stato membro***. La dichiarazione è pubblicata entro il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente.

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo.	La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, ***la sua concezione, la metodologia,*** gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le

	iniziative intraprese al riguardo. ***La Commissione provvede a che la comunicazione sia possibile attraverso un modulo di comunicazione semplificato e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, fornisce orientamenti per sostenere le società nell'adempimento dei loro obblighi.***

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'adottare gli atti delegati, la Commissione garantisce che non vi sia alcuna duplicazione degli obblighi di comunicazione per le società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), che sono soggette a obblighi di comunicazione e prendono in considerazione i principali effetti negativi a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], pur mantenendo pienamente gli obblighi minimi stabiliti nella presente direttiva.
	[1bis] Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 11 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono a che le dichiarazioni annuali predisposte dalle

	società a norma del presente articolo siano trasmesse all'organismo di raccolta di cui al regolamento [inserire il regolamento ESAP] al fine di rendere accessibili tali informazioni sul punto di accesso unico europeo (ESAP).

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario al fine di agevolare le imprese nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).	***Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva,*** la Commissione adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario al fine di agevolare le imprese nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c). ***Essa conferisce priorità all'elaborazione di clausole contrattuali per gestire i rischi ambientali e in materia di diritti umani.***

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione ***può***, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e***, se del caso,*** gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, ***emanare*** orientamenti***, anche specifici a determinati settori o determinati impatti negativi***, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza***.***	La Commissione ***emana***, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente***, l'Agenzia esecutiva per le piccole*** e ***le medie imprese e*** gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, orientamenti, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza***:***

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) in formato digitale, gratuito e facilmente accessibile;

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) anche specifici a determinati settori, contesti e ambiti, o determinati impatti negativi;

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) compresivi di orientamenti pratici sul modo in cui le società e i settori contemplati dalla presente direttiva possono applicare i loro obblighi in materia di dovere di diligenza sulla base dei pertinenti orientamenti settoriali e orizzontali dell'OCSE e delle Nazioni Unite;

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d) comprensivi di una panoramica

delle iniziative di settore applicabili;

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e) comprensivi di indicazioni pratiche su come la proporzionalità e la definizione delle priorità, in termini di impatto, settore e area geografica, possono essere applicate agli obblighi in materia di dovuta diligenza in funzione delle dimensioni e del settore dell'impresa;

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f) adottare e adattare, se del caso, orientamenti sul diritto della concorrenza in relazione ai loro obblighi di diligenza, onde fornire sostegno alle società per facilitare il rispetto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), attraverso l'uso della leva collettiva.

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli orientamenti sono messi a disposizione entro... [18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione riesamina

	periodicamente la pertinenza dei suoi orientamenti, li adatta alle nuove migliori prassi e pubblica nuovi orientamenti ove necessario.

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le schede informative per paese sono aggiornate regolarmente dalla Commissione e sono rese pubblicamente disponibili in modo da fornire informazioni aggiornate sulle convenzioni e i trattati internazionali ratificati da ciascun partner commerciale dell'Unione. La Commissione raccoglie e pubblica dati commerciali e doganali sull'origine delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti e pubblica informazioni sui rischi di impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla governance associati a determinati paesi o regioni, settori e sottosettori, nonché prodotti.

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Gli Stati membri forniscono informazioni e un sostegno efficace ai portatori di interessi, che possono includere siti web, piattaforme o portali dedicati, nonché consulenza legale e sostegno amministrativo per rivendicare i diritti conferiti loro dalla presente direttiva.

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***allestiscono*** e ***gestiscono,*** individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari ***consolidato*** nella rispettiva catena del valore ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI che intervengono nelle catene del valore delle società.	1. ***La Commissione, in cooperazione con*** gli Stati membri***, allestisce*** e ***gestisce*** individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari nella rispettiva catena del valore ed assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI che intervengono nelle catene del valore delle società.

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono decidere di non fornire sostegno statale alle società che non rispettano gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 123

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione ***può integrare*** le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative	3. La Commissione ***integra*** le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei

congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi.	portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi.

Emendamento 124

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione elabora e coordina su base semestrale prove di stress sulla resilienza per le società. Esse si basano su metodologie comuni volte a mappare e valutare la sostenibilità delle catene del valore delle società e fornire risposte preventive e correttive per affrontare i rischi e le vulnerabilità connessi agli impatti negativi nelle loro catene del valore.

Emendamento 125

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Una volta all'anno, e più frequentemente se necessario, la Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi delle valutazioni di cui al paragrafo 3 bis, compresi i principali rischi e vulnerabilità individuati.

Emendamento 126

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Alla Commissione è

	conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 28 per specificare le informazioni richieste alle società ai fini del paragrafo 1, lettere da a) a f), entro ottobre 2024.

Emendamento 127

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri ***possono favorire*** la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione ***può***, in collaborazione con gli Stati membri, ***emanare*** orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.	4. Le società possono valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri ***favoriscono*** la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ***emana*** orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.

Emendamento 128

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il ricorso ai regimi settoriali e alle iniziative multipartecipative non dispensa la società dalla propria responsabilità individuale di adempiere il dovere di diligenza, né la solleva dalle proprie responsabilità.

Emendamento 129

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ***adotti un piano atto a garantire che il modello*** di ***business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la*** transizione ***a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 ºC in conformità dell'accordo di Parigi. Il piano*** indica ***in particolare,*** sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto.	1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ***elabori e pubblichi un piano*** di transizione ***quale definito all'articolo 19 bis, paragrafo 2***, ***punto (iii) della direttiva 2022/2464 in cui*** indica sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto.

Emendamento 130

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono a che la società includa nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario.	2. Gli Stati membri provvedono a che la società includa nel piano ***di transizione*** obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario.

Emendamento 131

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano che ciascuna società tenga debitamente conto dell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nel fissare la	***soppresso***

remunerazione variabile, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri.	7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo ***e, se del caso, le rispettive competenze di tali autorità***, anche sul proprio sito web. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Emendamento 133

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.	7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda***, conformemente al diritto nazionale***.

Emendamento 134

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri provvedono a che

	le decisioni delle autorità di controllo riguardo alla conformità di una società alla presente direttiva lascino impregiudicata la responsabilità civile della società ai sensi dell'articolo 22.

Emendamento 135

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri stabiliscono le*** norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	1. ***La Commissione stabilisce*** norme ***armonizzate*** relative alle sanzioni ***amministrative*** applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e ***gli Stati membri*** adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 136

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le sanzioni adottate sono rese pubbliche.

Emendamento 137

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte si basano sul fatturato della società.	***soppresso***

Emendamento 138

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'autorità istituisce una banca dati pubblica in cui sono elencate tutte le imprese cui si applica la presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero collaborare con l'autorità per individuare tutte le imprese non europee che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
	a) l'elenco delle imprese collega la denominazione di ciascuna impresa alla dichiarazione pubblicata ai sensi dell'articolo 11 o indica altrimenti che l'impresa non ha pubblicato alcuna dichiarazione;
	b) l'autorità istituisce una banca dati pubblica delle zone ad alto rischio, quali definite all'articolo 3;
	c) ogni zona ad alto rischio dovrebbe essere associata a una descrizione dei rischi specifici a cui è soggetta e alla documentazione pertinente in merito a tali rischi.

Emendamento 139

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non ***ha*** ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e	(a) ***le società*** non ***hanno*** ottemperato agli obblighi imposti dagli articoli 7 e 8 e

Emendamento 140

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***a seguito di*** tale inadempienza ***si è verificato un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato*** o ***minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste agli articoli 7 e 8, e che ha causato danni***.	(b) tale inadempienza ***ha causato*** o ***contribuito all'impatto negativo***.

Emendamento 141

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente articolo non si applica alle situazioni in cui una società non abbia causato o contribuito a un impatto negativo, ma vi sia un legame diretto tra le operazioni, i prodotti o i servizi della società e un impatto negativo.

Emendamento 142

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che la società che ***è intervenuta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 5,*** non sia responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto ***con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato***, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse	Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che la società che ***ha dimostrato di aver rispettato gli obblighi di cui alla presente direttiva*** non sia responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità.

atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità.

Emendamento 143

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se un impatto negativo non è stato classificato come prioritario a seguito della definizione delle priorità degli impatti negativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, una società non può essere ritenuta responsabile per un rischio che si concretizza da tale impatto negativo, a condizione che la definizione delle priorità dei rischi sia stata accurata in base alla gravità e alla probabilità degli impatti negativi individuati ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento 144

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità di cui al presente paragrafo è tenuto debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.	***soppresso***

Emendamento 145

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva.	4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva. ***La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva.***

Emendamento 146

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 24	***soppresso***
Sostegno pubblico	
Gli Stati membri provvedono a che la società che chiede sostegno pubblico certifichi di non avere subito sanzioni per inadempienza degli obblighi della presente direttiva.	

Emendamento 147

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo ***3, paragrafo 1 bis, all'articolo 14, paragrafo 3 quater e all'articolo*** 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

Emendamento 148

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo ***3, paragrafo 1 bis, all'articolo 14, paragrafo 3 quater, e all'articolo*** 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 149

Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 bis
	Modifica della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
	All'allegato I è aggiunto quanto segue: "(67) Direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere

	di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L ..., ..., pag. ...)."

Emendamento 150

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il … [OP: inserire la data corrispondente a 7 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi ed esamina ***se occorra***:	Entro il … [OP: inserire la data corrispondente a 7 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi***, in particolare per quanto riguarda la sua efficacia nel prevenire potenziali impatti negativi, nel far cessare gli impatti negativi effettivi o nel ridurne al minimo la loro portata a livello globale*** ed esamina ***quanto segue***:

Emendamento 151

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) se la definizione di "catena del valore" per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate debba essere estesa alle PMI;

Emendamento 152

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) se sia necessario adottare ulteriori misure legislative in vista di impatti negativi specifici;

Emendamento 153

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, compresa la convergenza nell'attuazione delle misure tra gli Stati membri;

Emendamento 154

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) se l'impatto della direttiva sia giustificato e se la stessa abbia conseguito gli obiettivi prefissati, compresi i costi indiretti associati e i relativi benefici economici, sociali e ambientali per le PMI.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O PERSONE

DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (German Chambers of Industry and Commerce)
Bundesministerium der Justiz (Federal Ministry of Justice (Germany))
European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)
Global Witness
Südwind e.V.
European Trade Union Confederation (ETUC)
Responsible Business Alliance (RBA)
Dutch Ministry of Foreign Affairs
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Open Society European Policy Institute
Andreas STIHL AG & Co. KG
Bundesarbeitskammer Österreich (Federal Chamber of Labor Austria)
Shift
American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU)
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (National Association of German Cooperative Banks
Kirkland & Ellis International LPP
Business Europe (Roundtable)
BlackRock Inc.
Deutsche Kreditwirtschaft (Association of German Banks)
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (German Insurance Association)
Hans-Böckler Stiftung (Hans Böckler Foundation)
Arbeitgeberverband Gesamtmetall e.V. (Federation of German Employers' Associations in the Metal and Electrical Engineering Industries)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e modifica della direttiva (UE) 2019/1937
Riferimenti	COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 4.4.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 4.4.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	15.9.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	René Repasi 3.3.2022
Esame in commissione	17.11.2022
Approvazione	24.1.2023
Esito della votazione finale	+: 32 –: 23 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Csaba Molnár, Denis Nesci, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Eva Maria Poptcheva, Dorien Rookmaker, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Herbert Dorfmann, Gianna Gancia, Eider Gardiazabal Rubial, Valérie Hayer, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Ville Niinistö, Erik Poulsen, René Repasi
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Susanna Ceccardi, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Pierre Larrouturou, Marian-Jean Marinescu, Theresa Muigg, Alessandro Panza

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

32	+
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Marek Belka, Pascal Durand, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Pedro Marques, Csaba Molnár, Theresa Muigg, René Repasi, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli
The Left	José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun

23	-
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Denis Nesci, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt
ID	Susanna Ceccardi, Gianna Gancia, Valentino Grant, Alessandro Panza, Marco Zanni
NI	Andor Deli
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Aušra Maldeikienė, Marian-Jean Marinescu, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

1	0
PPE	Frances Fitzgerald

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti